



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA**  
*Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza*

Roma, 29/05/2020

Prot. 0003579

**Oggetto:** Riduzione delle componenti relative agli oneri delle bollette elettriche

Facendo seguito all'articolo 30 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato la delibera 190/2020/R/eel attraverso la quale ha definito il valore ridotto delle componenti fisse della fattura energetica per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. La riduzione delle voci si applica alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto.

In particolare, viene disposta la riduzione:

- a) delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, cioè gli importi per coprire i costi dovuti al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e conseguentemente alla distribuzione sulle reti di distribuzione locale;
- b) delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di misura, cioè gli importi relativi alla gestione e lettura dei contatori e alla gestione dei dati delle letture;
- c) della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , cioè la componente di oneri generali relativa al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione;
- d) della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , cioè la componente della spesa per gli altri oneri di sistema destinata principalmente alle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, al sostegno alla ricerca di sistema, al bonus elettrico e alla promozione dell'efficienza energetica.

In ogni caso, viene sottolineato come non sia comunque possibile derivare oneri maggiori rispetto a quelli che sarebbero risultati dall'applicazione, alla medesima fornitura e ai medesimi prelievi, dei valori ordinari delle tariffe. Di conseguenza, per ciascun mese incluso nel periodo di riferimento, alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW.

Nel caso in cui siano stati già emessi documenti di fatturazione relativi al periodo oggetto del provvedimento, ne viene disposto il conguaglio da effettuare entro la seconda fatturazione successiva.

Per maggiore chiarezza, oltre alla delibera, si allegano le tabelle in cui vengono riportati i nuovi e i precedenti valori delle suddette componenti, suddivisi a seconda della potenza impegnata, ossia il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
f.to Dott. Pierpaolo Masciocchi

**Allegati:** 2